



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/242

del 17/11/2020

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: Contestabile Ambiente Srl - D.D. n. DA21/103 del 25/06//2014 e s.m.i. - Riesame e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - Impianto di trattamento biologico rifiuti organici differenziati.

- **Titolarità:** Contestabile Ambiente Srl;
- **Autorizzazione:** Riesame D.D. n. DA21/103 del 25/06//2014 e s.m.i. – Rilascio AIA;
- **C.F. :** 01131360669;
- **Indirizzo Sede Legale:** Via Tarvisio n. 2 - Roma;
- **Sede Impianto:** Sp. Palentina - Località “*Il Campo*” – Comune di Massa D’Albe (AQ);
- **Normativa di riferimento:** D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 03/04/2014, n. 46 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.;
- **Attività IPPC:** 5.3 lett. b) dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
- **Codice SGRB:** IPPC-AQ-005;
- **Codice EER:** Rifiuti non pericolosi di cui all’All. D del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **Operazioni di Recupero:** R3 - R13 di cui all’Allegato C del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **Potenzialità complessiva:** 50.000 t/a;
- **Coordinate geografiche:** 42° 05’22.2’’ N - 13°23’18.3’’ E.

**L’AUTORITA’ COMPETENTE
DGR n. 469 del 24.06.2015**


PREMESSO che con istanza del 05/09/2014, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB)-dpc026 in data 09/09/2014 con il prot.n. RA/235376/2014, la C.E.S.C.A. di Contestabile D. & C. s.a.s. (attuale Contestabile Ambiente srl) ha chiesto il riesame della **D.D. n. DA21/103 del 25/06/2014** e s.m.i., ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 46/2014, allegando la seguente documentazione:

- Elaborato tecnico descrittivo (RE.1);
- Sintesi non tecnica (RE.2);
- Estratto topografico (A.1);
- Stralcio PRG (A.2);
- Estratto catastale (A.3);
- Relazione geologica ed idrogeologica (A.4);
- Stato del sito (A.5);
- Layout impianto (B.1).

RICHIAMATA la nota del 26/10/2015, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 28/10/2015 con il prot.n. RA/271155, con la quale la C.E.S.C.A. di Contestabile D. & C. s.a.s. ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., Parte seconda “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)*”, come modificato dal D.lgs. del 29.06.2010, n. 128 e dal D.lgs. del 04/03/2014, n. 46, che rappresenta, il nuovo strumento di recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione, la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) ed in particolare i seguenti articoli:

- art. 29-ter “*Domanda di autorizzazione integrata ambientale*”;
- art. 29-octies “*Rinnovo e riesame*”;



GIUNTA REGIONALE

- art. 29-nonies “Modifica degli impianti o variazione del gestore”;
- art. 29-decies “Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale”, comma 9;

VISTO il **D.lgs. 03/09/2020, n. 116** “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (in vigore dal 27/09/2020), che ha introdotto numerose modifiche al D.lgs. 152/06 e s.m.i.

VISTO il **D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45, avente ad oggetto “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTA la DCR n. 110/8 del 02/07/2018 “D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9-11, co. 1 - DGR n. 226 del 12/04/2016 - DGR n. 440 dell’11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento”;

RICHIAMATA la DGR n. 254 del 28/04/2016 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 790 del 03.08.2007”;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 Settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Regolamento CE n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio;
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti che abroga alcune Direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22/11/2008, n. 312 e s.m.i.
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 01 giugno 2015;
- D.lgs. 17/03/1995, n. 230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i., in particolare il D.lgs. 17/02/2017, n. 41 “Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’art. 19, comma 2, lettera i), l) e m) della L. 30 ottobre 2014, n. 161” ed il D.lgs. 17/02/2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) della L. 30 ottobre 2014, n. 161”;
- D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
- D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;
- D.lgs. 04/08/1999 n. 372 di attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);
- D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;




GIUNTA REGIONALE

- D.lgs. 19.08.2005, n. 194 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, pubblicato nella G.U. - Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005), entrato in vigore in data 08.10.2005;
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante: “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- L.R. n° 23 del 17.07.2007 avente per oggetto: “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo” pubblicata su BURA n° 42 del 25.07.2007”;
- L.R. 19/12/2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.;
- L.R. 29/07/2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.50 del 30/07/2010;
- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”;
- Legge 06 agosto 2015, n. 125: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”;
- Legge 23 gennaio 2018 n. 5: “Norme a sostegno dell'economia circolare. Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)” per quanto applicabile ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019;
- Legge n. 132 del 01/12/2018 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”, che all'art. 26-bis introduce obblighi relativi al Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;
- D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 inerente “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/08”;
- D.P.R. 13.06.2017, n. 120 avente per oggetto: “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2011, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” pubblicato nella G.U. del 07.08.2017 n° 183;
- DCR n. 110/8 del 02/07/2018 recante: “D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co. 8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9-11, co. 1 – DGR n. 226 del 12/04/2016 – DGR n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento”, riferita al documento che è stato assoggettato ai sensi di legge alla VAS, che vige per tutti i contenuti non in contrasto con la L.R. 5/2018, come da parere dell'Avvocatura regionale di cui alla nota prot.n. 280310 del 11.10.2018;
- D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito in L. 11.02.2019, n. 12, recante: “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, che all'art. 6 stabilisce che dal giorno 1 gennaio 2019 viene soppresso il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) come disciplinato dall'art. 188 ter del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- L.R. 4 luglio 2019, n. 15 recante: “Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso”;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti della Giunta Regionale, in ordine alle procedure per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA):

- DGR n. 58 del 13.02.2004, afferente i procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;
- DGR n. 129 del 22.02.2006 avente per oggetto: “Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs. n. 151/2005”;
- DGR n. 461 del 03.05.2006, recante: “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento” che fissa i criteri per il rilascio dell'AIA, emana la nuova modulistica e i nuovi calendari per la presentazione delle richieste di autorizzazione;



GIUNTA REGIONALE

- DGR n. 862 del 13/08/2007 recante: “*Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. n. 59/05 concernente “attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”*”. Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 DGR n. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 D. Lgs n. 59/05 – approvazione modulistica, che modifica l’art. 5 dell’allegato B alla DGR n. 461/06;
- DGR n. 997 del 08.10.2007 e s.m.i., recante: “*Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03.05.2006 avente ad oggetto D.Lgs 59/05 concernente “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento”*”. Modifica che integra l’Allegato B della DGR n. 461/06 con l’art. 8 - Autorizzazione avente valore AIA;
- DGR n. 1227 del 27/11/2007 avente per oggetto: “*Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti*” e s.m.i.;
- DGR n. 233 del 26/03/2008 recante: “*Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente ad oggetto: D.Lgs 59/2005 concernente attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento*” Modifica ed integrazione, che integra l’Allegato B della DGR n. 461/06 con l’art. 9 “*Sanzioni*”;
- DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante: “*Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D. Lgs n. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento“ e DGR n. 09 agosto 2004, n. 686 avente ad oggetto: “D. Lgs. n. 372/99, concernente: Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento” - art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). “Adeguamento al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24 aprile 2008”*”, che recepisce il Decreto Interministeriale sulle Tariffe;
- DGR n. 1192 del 04/12/2008 avente per oggetto: “*L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*” e s.m.i.;
- D.D. n. DN3/1 dell’11/01/2008, avente per oggetto: “*D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: “D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”*”;
- DGR n. 158 del 30/03/2009 recante: “*DGR n. 997 dell’8.10.2007 avente per oggetto: DGR n. 461/06 del 03.05.2006 – D.Lgs. 59/05 concernete attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica – Disposizioni in materia di autorizzazioni avente valore di AIA*”;
- DGR n. 310 del 29/06/09 avente ad oggetto: “*Criteri ed indirizzi dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuazione dell’Autorità competente ai sensi del D.Lgs 59/05 – Modifiche e riordino delle disposizioni vigenti di cui alle DGR n. 58/2004 e DGR n. 461/2006*”, con la quale è stata modificata la DGR n. 58 del 13.02.2004 ed è stata individuata quale Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del D.Lgs 59/05 (ora recepito nel D.Lgs 152/2006) la Direzione Protezione Civile Ambiente (oggi Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali) relativamente agli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4 a), 6.5 dell’Allegato I del predetto Decreto;
- DGR n. 778 del 11/10/2010 recante: “*Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione*”;
- DGR n. 917 del 23/12/2011 recante: “*Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia Ambientale”. Parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”*”. Parte IV – “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati*”. Approvazione di linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1 lettera l), l bis), art. 29- nonies) ed art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- DGR n. 469 del 24/06/2015 avente ad oggetto: “*Individuazione dell’autorità competente ai sensi della parte II° del D.Lgs. 3 aprile 2006, N. 152 e s.m.i., in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali. Modifica delle disposizioni di cui alla DGR N. 310 del 29/06/09*”;
- DGR n. 4 del 12/01/2016 recante: “*Obiettivi del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA – Approvazione Modulistica aggiornata per Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. 152/2006) e Autorizzazione Unica (D.Lgs. 387/2003)*”;
- DGR n. 806 del 05/12/2016: “*Piano Regionale delle ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29 decies, commi 11-bis e 11-ter*”;
- DGR n. 621 del 27/10/2017 avente per oggetto: “*D.M. Ambiente del 26/05/2016 – D.lgs. 03/04/2006 n. 152 – art. 205 e s.m.i. – Legge 28/12/2015 n. 221 – L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i. – DGR n. 383 del 21/06/2016. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. Atto di indirizzo*”.




GIUNTA REGIONALE

- DGR n. 660 del 14/11/2017 avente per oggetto: “*Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizione in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 così come introdotto dal D.Lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA*”;
- DGR n. 118 del 07/02/2019 avente per oggetto: <Revoca e sostituzione integrale dell’Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1 lett. l), l-bis, art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” della DGR 917/11, con l’Allegato 1 “Adeguamento delle linee guida e criteri tecnici per l’individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.” - D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” – Parte II Titolo III “Procedure inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale” - Approvazione linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett.l), art. 29-nonies)>;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in ordine alle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio e con particolare riferimento all’utilizzo agronomico come fertilizzante:

- Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;
- D.lgs. 29/04/2010, n. 75 “*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*” e s.m.i., che detta disposizioni in materia di produzione e commercializzazione degli ammendanti e che prevale sulle disposizioni regionali ai sensi dell’art. 195, co. 2, lett. o) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L.R. 23/06/2006, n. 22. “*Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica*” - *Programma RUB*”, per quanto applicabile e non in contrasto con le normative vigenti a livello nazionale, la programmazione regionale di cui alla DCR n. 110/8/2018, nonché con il presente provvedimento;
- Legge n. 221 del 28/12/2015 : “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”;
- DGR n. 400 del 26/05/2004: “*Legge regionale 28/04/2000 n. 83, art. 19 – Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestazionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani*”, integrata dalla DGR n. 1244 del 25/11/2005, per quanto applicabile e non in contrasto con le normative nazionali vigenti, la programmazione regionale di cui alla DCR n. 110/8/2018, nonché con il presente provvedimento;
- DGR n. 1528 del 27/12/2006 avente per oggetto: “*L.R. 28/04/2000, n. 83. Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico*”, in materia di istituzione del marchio di qualità “*Compost Abruzzo*” (CA), con la quale il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), in collaborazione con ARTA e ARSSA provvede alla registrazione di detto marchio di qualità, secondo le modalità definite con proprio e apposito regolamento e secondo protocolli e/o convenzioni definiti con la Regione Abruzzo. Il produttore di compost che intende avvalersi del marchio di qualità “*Compost Abruzzo*” aderisce ad un disciplinare (PGQA) e stipula una convenzione a titolo oneroso per la copertura delle spese necessarie alla gestione del marchio, come da Determinazione Dirigenziale n. DR 4/203 del 28/10/2009 - Approvazione del Marchio di Qualità “*Compost Abruzzo*”. per quanto applicabile e non in contrasto con le normative nazionali vigenti, la programmazione regionale di cui alla DCR n. 110/8/2018, nonché con il presente provvedimento. Inoltre, le disposizioni riferite al Marchio di Qualità “*Compost Abruzzo*”, si applicano nel caso di adesione formale allo stesso da parte dell’operatore interessato;
- DGR n. 167 del 24/02/2007 “*Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero*”, per quanto applicabile e non in contrasto con le normative vigenti a livello nazionale, la programmazione regionale di cui alla DCR n. 110/8/2018, nonché con il presente provvedimento;
- DGR n. 628 del 09/07/2009 “*Istituzione, nell’ambito dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti (ORR) dell’Osservatorio Regionale sul Compostaggio (ORC)*”, come modificata dalla DGR n. 657 del 20/10/2016 avente per oggetto: “*L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 8. Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.) Nuove disposizioni e sostituzione dell’Allegato alla DGR n. 1148 del 16.10.2006*”;
- DGR n. 604 del 26/10/2009: “*D.lgs. 29/04/2006 n. 217 - L.R. 19/12/2007 n. 45 Direttive regionali in materia di Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio. Approvazione*”, per quanto applicabile e non in contrasto con le normative vigenti a livello nazionale e la programmazione regionale di cui alla DCR n. 110/8/2018, nonché con il presente provvedimento;
- DGR n. 280 del 27/04/2018 “*D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Schema di Accordo di Programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.) per la raccolta e il trattamento di frazioni organiche compostabili e per la promozione dell’utilizzo degli ammendanti.*



GIUNTA REGIONALE

- Approvazione*”, a cui è seguita la sottoscrizione dell’Accordo in data 14/06/2018;
- Nota del SGR – dpc026 del 18/06/2020, prot.n. 183925/20 avente per oggetto. “*Chiarimenti*” in materia di condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio e con particolare riferimento all’utilizzo agronomico come fertilizzante;

VISTO in particolare l’**art. 195** “*Competenze dello Stato*”, co. 2, lett. o) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. che dispone: “o) *l’adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all’utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata*”, che richiama in modo specifico la competenza dello Stato in materia;

VISTO il **D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75** “*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*”; che dalla data di entrata in vigore del decreto ha disposto l’abrogazione del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217 (a cui le DGR di fatto richiamate fanno riferimento senza richiamare eventuali successive modifiche allo stesso) ed in particolare:

- l’**art. 2** “**Definizioni**”, co. 1, lett. z) «**ammendanti**»: *i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l’attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’allegato 2*”;
- l’**Allegato 2** “**Ammendanti**”, cap. 2, in particolare, il punto 4) “**Ammendanti Compostati Verdi**” ed il punto 5) “**Ammendanti Compostati Misti**”, riferiti alle caratteristiche e requisiti degli stessi;

RITENUTO che il **D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75** costituisce, alla data attuale, le disposizioni nazionali vigenti in materia di fertilizzanti e, quindi, di ammendanti, che sono da applicare alla gestione delle frazioni organiche degli impianti di compostaggio autorizzati nella regione,

PRESO ATTO che in materia di rapporti giuridici e di prevalenza delle normative di settore, anche ai sensi dell’**art. 195** “*Competenze dello Stato*”, co. 2, lett. o) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., tra le norme tecniche regionali e nazionali, appare senz’altro rilevante una sentenza in merito (v. **Sentenza TAR Lombardia n. 02051/2003 REG.RIC**), la quale ha disposto per il caso specifico esaminato: “omissis Tali disposizioni, peraltro, sono certamente in contrasto con quelle contenute nella L. n. 748/84, la quale non pone tra i requisiti necessari per la commercializzazione del compost come ammendante alcun parametro riconducibile all’I.R.D.

Non poteva pertanto il legislatore regionale invadere un campo espressamente riservato alla sfera di azione statale con l’introduzione di ulteriori limitazioni rispetto a quelle già esistenti; il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo è dunque da annullare, nella parte in cui impone, per il “compost fresco” prodotto presso gli impianti di recupero della Lombardia, e per la sua successiva libera commercializzazione, il rispetto di un ulteriore requisito, costituito da un I.R.D. (indice respirometrico dinamico) inferiore a mille unità, mentre quello impugnato con motivi aggiunti va annullato limitatamente agli aspetti in cui richiama tali disposizioni. ... omissis”;

VISTO il Decreto MATTM del 24 aprile 2008 “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*”, in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all’art. 18, comma 2 dell’ex D.Lgs. 59/2005, mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui al D.lgs. 59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO il Decreto MATTM 06/03/2017, n. 58 recante: “*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis*”;

RICHIAMATO il Giudizio CCR-VIA n. 2283/2013 del 24/09/2013 favorevole con prescrizioni e nello specifico:

1. Effettuare un monitoraggio ambientale in fase di esercizio delle emissioni odorigene, le cui modalità e tempistiche andranno concordate con l’ARTA in sede di rilascio dell’autorizzazione finale, sulla base della predisposizione da parte della Ditta di un modello previsionale di dispersione/ricaduta degli inquinanti;
2. Effettuare un monitoraggio acustico post-operam, da concordare con l’ARTA in fase di autorizzazione finale (ai sensi della L.R. 23/2007 art. 4 comma 7 e DGR 770P/2011 allegato 2 art. 1 comma 4) mirato a verificare



GIUNTA REGIONALE

l'effettivo rispetto dei valori limiti di legge con gli impianti in piena operatività, prendendo in considerazione il ricettore abitativo più vicino al sito in particolare nel periodo notturno.

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti autorizzativi:

- **D.D. n. DA21/103 del 25/06/2014** avente ad oggetto “Autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di compostaggio (operazioni di recupero R13 – R3) di matrici organiche di qualità per la produzione di ammendante compostato misto, potenzialità complessiva dell’impianto 50.000 t/a, in località “Il Campo” del Comune di Massa D’Albe (AQ);
- **D.D. n. DPC026/86 del 21/03/2018** avente ad oggetto “Volutazione della titolarità dell’autorizzazione n. DA21/103 del 25/06/2014 inerente *Autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di compostaggio (operazioni di recupero R13 – R3) di matrici organiche di qualità per la produzione di ammendante compostato misto, potenzialità complessiva dell’impianto 50.000 t/a, in località “Il Campo” del Comune di Massa D’Albe (AQ)* da C.E.S.C.A. di Contestabile D&C s.a.s. a CONTESTABILE Ambiente srl”;
- **Nulla Osta SGRB-dpc026** prot. n. RA/0137196 del 15/06/2016 per l’inserimento del codice EER 200201;
- **Nulla Osta SGRB-dpc026** prot. n. RA/0289602 del 14/11/2017 per la richiesta di adeguamento dei quantitativi dei rifiuti trattabili all’interno delle tre tipologie autorizzate (Forsu – Agroindustriali e Ligneocellulosici) variando in diminuzione o in aumento a seconda delle esigenze di mercato fermo restando il quantitativo totale autorizzato.

RICHIAMATI i contenuti dei verbali degli incontri tecnici tenutisi presso il SGRB-dpc026 in data 22/01/2019 e 30/01/2019 su richiesta della CONTESTABILE AMBIENTE s.r.l. con nota del 19/12/2018, acquisita agli atti del SGRB con prot. n. 0358070/18 in data 20/12/2018, **per analizzare gli accorgimenti tecnici messi in atto dal’Azienda per ridurre il più possibile la percezione del disturbo olfattivo (causa di segnalazioni ed esposti)** nell’interesse dell’intera collettività;

PRESO ATTO della nota inviata dalla CONTESTABILE AMBIENTE s.r.l. in data **15/03/2019**, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 18/03/2019 con il prot. n. 0082871/19, con la quale la Ditta ha trasmesso gli elaborati tecnici e tavole progettuali, richiesti in sede di tavolo tecnico del 30/01/2019 secondo la nuova modulistica di cui alla DGR n. 4/2016, al fine della definizione dell’iter per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 46/2014, avviato con l’istanza del del 05/09/2014 citata in premessa e nello specifico:

▪ **Elaborato Tecnico descrittivo rev.15/03/2019**

Allegati sezione A:

- All. A1-Topografico
- All. A2-PRG
- All. A3-Catastale
- All. A4-RelazioneGeologica
- All. A5-Relazione di Riferimento_DM_272_2014

Allegati sezione B:

- All. B1-Layout
- All. B2-Schema di flusso
- All. B3-Relazione-Tecnica

Allegati sezione D:

- All. D1-Rete idrica
- All. D2-RP20181320-001
- All. D3-Schemaflussoidrico

Allegati sezione E:

- All. E1-Planimetria emissioni
- All. E2-monitoraggi
- All. E3-QRE

Allegati sezione F:

- All. F1-Monitoraggio_Acustico

Allegati sezione G:

- All. G1- MUD2017



GIUNTA REGIONALE

- All. G2-Lavorazione e deposito rifiuti
Allegato Piano Ammendante
 - ✓ Piano di campionamento ACM
- Allegato schede controlli
 1. Emissioni biofiltro giornaliero
 2. Emissioni biofiltro settimanali
 3. Insufflazioni giornaliero
 4. Insufflazione settimanale
 5. Acque giornaliero
 6. Strutture
- PMC_ED.1 OTT.2015;
- Schedeintegrativerifiuti.

RICHIAMATA la nota di indizione della Conferenza dei Servizi, convocata dal SGRB - dpc026, con nota pec prot.n. 86352/19 del 20/03/2019 e successiva integrazione del 12/04/2019 Prot. 115036/19 per il giorno **16/04/2019** ai fini del rilascio alla Contestabile Ambiente Srl dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Impianto di compostaggio sito in località "Il Campo" nel Comune di Massa d'Albe (AQ);

RICHIAMATA la nota del Servizio Valutazioni Ambientali del 05/04/2019, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 08/04/2019 con il prot.n. 0107297/19, con la quale il Servizio invita il proponenteomissis *qualora l'impianto fosse da sottoporre alle procedure di nostra competenza, a presentare l'istanza attivando le procedure informatiche, all'uopo predisposte, nella sezione dedicata alla Valutazione d'Impatto Ambientale e Verifica di Assoggettabilità, nel sito della Regione Abruzzo....*

VISTO il verbale della CdS, seduta del 16/04/2019 che si riporta di seguito per estratto: "omissis
Il Responsabile dell'Ufficio introduce i lavori della Conferenza evidenziando che la presenza del rappresentante del Comune di Magliano dei Marsi è stata oggetto di ratifica con nota del SGR prot. n° 115036 del 12.04.2019.

Riferisce in ordine al contenuto del verbale dei tavoli tecnici tenutisi in data 22.01.2019 e 30.01.2019, trasmesso agli interessati con nota del SGR prot. n° 72439 del 07.03.2019.

Si richiamano i riferimenti normativi che dispongono i lavori della Conferenza odierna, che non prevedono forme di automatismo del passaggio dal precedente regime autorizzatorio, ai sensi del quale l'impianto in oggetto è autorizzato ad esercitare la propria attività, al quadro normativo di cui alla parte II del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i..


I soprarrichiamati tavoli tecnici sono esitati da apposita richiesta formulata dall'Azienda al fine di esaminare con le Autorità proposte alla vigilanza e al controllo gli aspetti tecnico gestionali, da valutare a fronte delle intervenute modifiche normative rispetto all'iniziale istanza, formulata ai sensi del D.Lgs. n° 46/2014, con particolare riguardo alle BAT (acronimo di migliori tecnologie disponibili) emanate nel corso dell'anno 2018 con norme europee richiamate nel suddetto verbale.

Interviene il Sindaco di Massa D'Albe che, dopo aver richiamato le innumerevoli richieste di intervento da parte dei cittadini residenti nella zona, in merito ai quali è stato chiesto l'intervento degli organi di controllo, non avendo ricevuto rassicurazioni in tal senso, ha ritenuto di dover istituire una commissione Comunale per esaminare i fenomeni olfattivi denunciati dai residenti, nell'ambito del territorio di propria competenza.

Prosegue con la lettura del documento prot. n° 1338 del 16.04.2019 che viene prodotto in copia. Nel documento viene espresso il parere negativo al rilascio della autorizzazione integrata ambientale in argomento e nel contempo si diffidano i responsabili degli Enti partecipanti alla Conferenza odierna a porre in essere qualsiasi atto e/o presupposto finalizzato al rilascio del provvedimento in oggetto e dall'esprimere parere favorevole in assenza di ampia e documentata certezza circa la non sussistenza di rischio per la salute della popolazione presente e la salubrità dell'ambiente del territorio comunale di Massa D'Albe.

A tal proposito il rappresentante dell'Ufficio attività tecniche del SGR dichiara di respingere ogni qualsivoglia forma di pressione da parte dell'Amministrazione Comunale di Massa D'Albe, tenuto conto della tipologia dei procedimenti che in questo caso prevedono l'acquisizione dei pareri da parte delle Autorità coinvolte e prescrive che il rilascio delle relative autorizzazioni sia sostenuto dalle opportune valutazioni tecniche e normative, tenendo conto che per il caso di specie, si ribasce, è in esame l'attività di un impianto regolarmente autorizzato ed in esercizio.

Relativamente alla problematica sollevata dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo con la nota soprarrichiamata si chiarisce che nell'ambito dell'adeguamento dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del citato decreto Legislativo n° 152/2006 non si prefigura alcuna valutazione di tipo prettamente ambientale, tenuto conto altresì che, l'impianto in oggetto mantiene la medesima configurazione, non essendo al momento oggetto di modifiche.



GIUNTA REGIONALE

Inteveniene il Vice Sindaco del Comune di Magliano dei Marsi il quale ringrazia per l'accoglimento dell'istanza di partecipazione alla odierna conferenza. Ripercorre alcuni passaggi relativi al rilascio del primo provvedimento autorizzativo relativo all'impianto di compostaggio, con particolare riguardo ai contrasti con il vigente PST (Progetto Speciale territoriale recupero cave di Alba Fucens) nell'ambito del quale i territori coinvolti sono relativi ai comuni di Massa D'Albe, Magliano dei Marsi e Avezzano. Evidenzia le dichiarate incompatibilità con le norme tecniche del PST e a tal fine produce copia di documentazione relativa al predetto PST, nonché altra documentazione concernente di cui alla Copia di Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 21/12/2017, già trasmesso con nota 1524 del 08/02/2018. Inoltre, il Vice Sindaco del Comune di Magliano dei Marsi produce documentazione da parte dell'Ufficio tecnico Comunale nella quale si evidenziano le distanze dell'impianto da alcune funzioni sensibili, riferite all'anno 2015.

Il rappresentante del SGR, riferendosi agli interventi di cui sopra, sottolinea come il procedimento in discussione esclude qualunque ulteriore valutazione sulla localizzazione dell'impianto, e a tal fine richiama i contenuti della D.D. n° DA21/103 del 25.06.2014 e ss.mm.ii. oggetto di impugnativa davanti al TAR Abruzzo che con Sentenza n° 117 del 01.03.2016 ne rigetta in parte i ricorsi, ritenendoli altresì irricevibili.

Interviene la Sig.ra Evelina Torelli la quale, con riferimento ai rilievi dei Comuni di Massa D'Albe e Magliano dei Marsi, ribadisce la legittimità dell'atto autorizzativo rilasciato nel 2014 anche alla luce delle motivazioni di cui alla sentenza del TAR Abruzzo che si è espresso sia in merito alla questione del PST e sia in merito alla localizzazione, ed in particolare rispetto alle distanze dai SIC e ZPS, rigettando le censure dei ricorrenti. Ribadisce inoltre, che la presente Conferenza di Servizi non attiene ovviamente alla localizzazione o alla legittimità dell'impianto oggi esistente ed attivo, bensì al rilascio dell'AIA e quindi alla verifica della conformità della gestione dell'impianto rispetto alle BAT. Inoltre ribadisce che la Ditta è sempre stata disponibile a confrontarsi con tutte le Autorità competenti e si è resa disponibile ad attuare interventi finalizzati alla risoluzione delle problematiche odorigene.

Interviene il rappresentante del Comune di Magliano dei Marsi il quale fa presente che l'Amministrazione comunale da Lui rappresentata sta partecipando per la prima volta al procedimento autorizzatorio dell'impianto in questione.

Il rappresentante del SGR a tale proposito ribadisce che la partecipazione degli Enti Locali interessati e i loro contributi risultano doverosi e importanti ai fini della compiuta valutazione di tutti gli interessi investiti dal procedimento e i documenti prodotti saranno attentamente valutati, esaminati e richiamati nel provvedimento definitivo che sarà adottato a conclusione del procedimento di cui sopra.

Interviene il dott. Sandro Gizzi della ASL n°1 Avezzano Sulmona L'Aquila che, in merito alla nota del Servizio Valutazione Ambientale soprarichiamata, suggerisce di approfondire circa la possibilità di inserire, nell'ambito del procedimento AIA, una metodica di Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIAS).

Il rappresentante dell'ARTA, con riferimento alle osservazioni del Sindaco di Massa D'Albe, segnala che l'Agenzia ha compiuto più accertamenti tecnici presso l'impianto, congiuntamente e d'iniziativa e nell'ultimo periodo ha già comunicato di non aver più riscontrato evidenza di molestia olfattiva. Per quanto riguarda le migliorie apportabili all'impianto, già discusse in sede di tavolo tecnico, si precisa che le stesse non appaiano calate negli elaborati tecnici del proponente e quindi segnala la necessità che questi siano integrati prima di poter esprimere un parere tecnico compiuto. L'Agenzia si rende disponibile a sentire il gestore presso la propria Sede, al fine di consentire una rapida produzione delle integrazioni necessarie.

Circa la tematica posta dal rappresentante della ASL della predetta VIAS, il rappresentante del SGR si riserva nel corso della prossima conferenza di Servizi di fornire proprie valutazioni.

I rappresentanti della ASL inoltre, segnalano alla Conferenza che gli elaborati presentati e disponibili sul sito regionale non descrivono gli interventi migliorativi individuati dal precedente tavolo tecnico tenutosi in data 22 e 30 gennaio 2019.

Il rappresentante della Ditta comunica che gli elaborati progettuali aggiornati presentati sono allineati con la configurazione impiantistica gestionale attuale.

Al termine della seduta il rappresentante del SGR richiama la presenza del Sig. Massimo De Maio, quale collaboratore personale del Consigliere regionale Giorgio Fedele, che assiste ai lavori odierni in qualità di uditor.

Il Sig. De Maio esibisce copia della richiesta di partecipazione alla CdS datata 15.04.2019. Il Sig. De Maio viene richiamato preliminarmente alla riservatezza circa le informazioni assunte nel corso della Conferenza, tenendo conto che il procedimento non è ancora concluso e non è stato ancora emanato il provvedimento definitivo. Pertanto si richiama il Sig. De Maio ad attenersi scrupolosamente al testo letterale del presente verbale che ad oggi costituisce l'ultimo atto concernente quanto in oggetto.

Esposto quanto sopra, la CdS decide di aggiornarsi ad una prossima seduta utile, all'esito del confronto che avrà luogo tra i rappresentanti dell'Azienda, dell'ARTA e della ASL circa gli approfondimenti di carattere tecnico realizzativo da sottoporre alle decisioni della prossima seduta.

.....omissis;



GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la nota prot. n° 1338 del 16/04/2019 prodotta in copia in sede di CdS, seduta del 16/04/2019, dal Sindaco del Comune di Massa D'Albe con il quale viene espresso il **parere negativo** al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento e nel contempo si diffidano i responsabili degli Enti partecipanti alla Conferenza odierna, a porre in essere qualsiasi atto e/o presupposto finalizzato al rilascio del provvedimento in oggetto e dall'esprimere parere favorevole in assenza di ampia e documentata certezza circa la non sussistenza di rischio per la salute della popolazione presente e la salubrità dell'ambiente del territorio comunale di Massa D'Albe;

RIBADITO in merito alla nota del Servizio Valutazioni Ambientali del **05/04/2019**, così come chiarito nel corso della CdS soprarichiamata, che nella definizione dell'iter per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 46/2014, avviato con l'istanza del del 05/09/2014, citata in premessa, nell'ambito dell'adeguamento dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., **non si prefigura alcuna valutazione di tipo prettamente ambientale, tenuto conto altresì che, l'impianto in oggetto mantiene la medesima configurazione, non essendo al momento oggetto di modifiche.**

CONSIDERATA la nota del SGRB-dpc026 prot. 120745/19 del 18/04/2019 di trasmissione del verbale della CdS, seduta del 16/04/2020, agli Enti interessati al procedimento istruttorio, unitamente agli allegati ivi richiamati;

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa dalla CONTESTABILE AMBIENTE s.r.l. in data 17/07/2019, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 021215/19, a seguito dell'incontro tecnico del 13/05/2019 (ARTA, ASL E Ditta) e nello specifico:

- Documento di sintesi (Giugno 2019);
- All.1_Nota ASL 1_Prot_0016654 del 25 gennaio 2019
- All.2_Contratto per servizio di assistenza e manutenzione programmata (in caso di malfunzionamento elettrico);
- All.3_Relazione tecnica "Analisi merceologica della frazione organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU CER 200108)" - aprile 2019;
- All.4_Piano di campionamento dell'ammendante (AMC) – ottobre 2016;
- All.5-Piano_Campionamento_190503 – giugno 2019;
- All.6-Campionamento CER 19 12 12 – giugno 2019;
- All.7_Sentenza TAR Lombardia 02956/2012 del 06/12/2012;
- All.8_T1_Proposta di realizzazione bussola ricezione – giugno 2019;
- All.9_T2_Planimetria gestione delle acque meteoriche – giugno 2019;
- All.10_T3_Planimetria ubicazione sensori depressione e ricambi area – giugno 2019;
- All.11_T4_Planimetria aree messa in riserva R13 e deposito temporaneo rifiuti – giugno 2019;
- All.12_T5_Planimetria delle pavimentazioni – giugno 2019;

VISTO il verbale della CdS, seduta del 07/11/2019 che si riporta di seguito per estratto: "omissis

Si richiama il contenuto del verbale della precedente CdS, tenutasi in data 16/04/2019, e si invitano i rappresentanti di A.S.L. e A.R.T.A. Abruzzo a relazionare circa gli esiti degli incontri annunciati e concordati nella predetta seduta, finalizzati alla individuazione delle soluzioni migliorative da adottare per migliorare le prestazioni dell'impianto di che trattasi, con particolare riguardo alle emissioni odorigene derivanti dal ciclo di lavorazione dei rifiuti organici.

Intervengono i rappresentanti di ARTA Abruzzo ed i rappresentanti della ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, illustrando gli esiti degli incontri avuti con i rappresentanti di Contestabile Ambiente srl e, al riguardo, consegnano copia originale del verbale dell'incontro avvenuto in data 13.05.2019, nel quale si illustra, nel dettaglio, quanto condiviso tra le predette Autorità e l'Azienda, e si riportano di contro ulteriori argomenti rimasti irrisolti, per i quali sono state formulate richieste di integrazioni documentali, ritenute necessarie ai fini dell'espressione di un parere definitivo e compiuto. Viene data lettura, con particolare riguardo ad alcuni argomenti ritenuti principali, del documento prodotto da ARTA Abruzzo e ASL, acquisito agli atti della Conferenza.

Dato atto che dagli ultimi controlli ARTA/ASL non sono risultate evidenze negative rispetto alle molestie olfattive segnalate dai residenti della zona interessata, dalla lettura del documento emerge che la l'Azienda ha prodotto un



GIUNTA REGIONALE

elaborato, datato Giugno 2019 e inviato via pec in data 18.07.2019, ritenuto dai rappresentanti di ARTA e ASL non esauriente e incompleto rispetto a quanto richiesto nell'incontro di cui sopra.

Vengono affrontate, nel corso dei lavori della CdS, gli aspetti salienti emersi dal confronto del 13.05.2019 che richiedono ulteriori dati e informazioni integrative.

Il Rappresentante del SUAP di Masse D'Albe dichiara quanto segue: dà lettura di un documento riepilogativo nella quale si puntualizzano aspetti tecnici relativi al sito, il rapporto con le normative urbanistiche del sito in cui agisce l'impianto in esercizio e, contestualmente, si illustrano le tesi di parte a supporto delle criticità di carattere olfattivo segnalate nell'area interessata, il tutto riportato in un documento, cui si rinvia, acquisito agli atti della Conferenza.

Il Rappresentante del Comune di Magliano dei Marsi dichiara quanto segue: evidenzia che quanto sin qui espresso esula da quanto è richiesto ad una Conferenza di Servizi, che dovrebbe assumere decisioni in merito al passaggio da un regime autorizzatorio unico al rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale, piuttosto che soffermarsi, in modo particolare ed approfondito, su un verbale di un precedente incontro tecnico, nel corso del quale non si è pervenuti ad una condivisione definitiva di ogni aspetto gestionale riferito all'impianto in argomento.

In conseguenza di ciò chiede di prendere in considerazione la convocazione di una ulteriore CdS. Evidenzia, tuttavia, che la Ditta ha migliorato molto la propria tecnologia presso l'impianto tenuto, con conseguenti migliori prestazioni dello stesso. Il medesimo rappresentante evidenzia altresì una sensibile diminuzione di segnalazioni di molestie olfattive nell'area, se non per alcune sparute situazioni verificatesi, presumibilmente, a causa di particolari aspetti di carattere climatico e morfologico che caratterizzano la zona.

Inoltre dichiara che allo stato attuale non ha elementi utili per esprimere proprie valutazioni di merito alle tematiche derivanti dalle emissioni odorigene dell'impianto, preso atto di quanto emerso nel corso della odierna conferenza. Ritiene che la Società Contestabile Ambiente srl si debba far carico di tutti gli aspetti tecnici evidenziati da ARTA Abruzzo e ASL uniformandosi al più presto. Allo stato attuale la problematica odorigena è ancora senza soluzione, non si ha la certezza della sua specifica provenienza, investe tutto il territorio comunale. L'Amministrazione deve rispondere con dati certi e documentati onde poter puntualmente informare i propri cittadini, dai quali continuano a pervenire lamentele per la presenza di cattivi odori, molto marcati in alcuni giorni della settimana. Allo stato attuale l'Amministrazione Comunale si trova in una posizione di impotenza e nell'impossibilità di affrontare e dare risposte esaurienti ai propri cittadini.

Prende la parola il Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Masse D'Albe che dichiara quanto segue: Evidenzia che si stanno affrontando esclusivamente solo i punti del verbale di incontro tecnico tra la CESCO Srl, l'ARTA Abruzzo e la ASL, con una evidente monopolizzazione del dibattito della presente Conferenza di Servizi. Non si è ancora pervenuti ad una soluzione complessiva della problematica odorigena che investe il territorio con soluzioni definitive, ma solo palliativi, segnalando l'accentuarsi dei disagi durante il fine settimana. Con la bella stagione risulta praticamente impossibile pranzare e/o cenare nei giardini delle proprie abitazioni, a causa di odori sgradevoli che investono tutto il territorio e di cui non si è ancora risusciti a individuarne le responsabilità. Quanto sopra viene dichiarato con fermezza e decisione, a fronte della stanchezza in capo ai concittadini, che da molti anni devono convivere con odori sgradevoli, senza poter far nulla di concreto per uscire da un tunnel che ormai sta divenendo senza via d'uscita.

I rappresentanti di Contestabile Ambiente Srl dichiarano quanto segue:

Preliminarmente si tiene a precisare che il "verbale" dell'incontro tecnico tenutosi in data 13.05.2019 è stato redatto a monte del tavolo tecnico e non a seguito delle risultanze emerse dal confronto con ARTA ed ASL.

Il documento datato Giugno 2019 che la ditta ha inviato via pec in data 18.07.2019, contiene tutte le soluzioni tecnico-gestionali che la ditta propone di attuare per ottimizzare l'attività dell'impianto, argomentando sulle richieste non tecnicamente realizzabili.

Preso atto di quanto emerso nella conferenza odierna la Società si impegna a incontrarsi nuovamente con gli Enti coinvolti nel procedimento (ARTA Abruzzo e ASL), per addivenire alla condivisione di una serie di accorgimenti utili al miglioramento delle performance impiantistiche e permettere agli Enti l'espressione di un parere congruamente motivato, recante, eventualmente, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso nell'ambito di un ragionevole rapporto costi/benefici.

Si conferma pertanto la volontà di realizzare ulteriori efficientamenti impiantistici rispetto a quanto già autorizzato dalla Regione Abruzzo, pur evidenziando il ricorso ad investimenti economici rilevanti e la certezza di aver fatto, sino ad oggi, quanto è nelle proprie possibilità per il contenimento delle presunte "problematiche odorigene".



GIUNTA REGIONALE

Si chiede pertanto alle Autorità presenti alla Conferenza dei Servizi di estendere il raggio d'azione dei controlli e delle verifiche a tutto il tessuto produttivo territoriale, ottimizzando la frequenza di controlli e monitoraggi, valutando eventuali altre responsabilità e azioni che non possono incidere solo su una specifica Azienda di recupero rifiuti.

Interviene il rappresentante del S.G.R. il quale, con riferimento alla tematica posta dai rappresentanti ASL nel corso della seduta del **16.04.2019**, circa la possibilità di richiedere ed esaminare un documento di "valutazione di impatto sanitario", riferisce sulla G.U.R.I. n. 126 – serie generale – del 31.05.2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute datato 27.03.2019, avente per oggetto "Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS)".

Fa presente che, dalla lettura della norma di cui sopra, all'art. 3 del Decreto si stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti relativi ai progetti di cui all'art. 23, co. 2 del D.lgs. n. 152/06, le cui istanze siano state presentate dopo la entrata in vigore del Decreto stesso, ad esclusione quindi del caso in esame.

Tuttavia, considerata la particolarità dei fenomeni oggetto di attenzione emersi nel corso del dibattito, l'ampiezza del territorio di riferimento e la necessità di individuare tutte le potenziali fonti responsabili di emissioni odorigene significative, propone alla conferenza dei servizi di incaricare il S.G.R., nelle more della emanazione delle predette linee guida ma sulla scorta di analoghe direttive già adottate da ARTA Abruzzo e dal Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali, di sottoporre alle Autorità interessate un protocollo d'intesa con finalità sia tutela della salute pubblica che di salvaguardia ambientale, su un'area vasta, per tutte le unità produttive interessate, con il fine di esaminare i fenomeni odorigeni, la loro diffusione sul territorio e i loro eventuali impatti sulle popolazioni interessate.

La CdS, infine, condivide ed accoglie tale proposta, chiedendo di esserne informata circa gli sviluppi e le modalità di attuazione di detta iniziativa, a prescindere dagli esiti del procedimento indicato in oggetto.

La CdS, in conclusione, decide all'unanimità di aggiornarsi ad altra definitiva seduta, solo a fronte delle conclusioni cui perverranno l'Azienda e le Autorità nell'ambito di un ulteriore incontro tecnico, la cui data e i cui esiti saranno resi noti al più presto dagli interessati. .. omissis";

PRESO ATTO dei contenuti del "Verbale dell'incontro tecnico" del **13/05/2019** (Ditta - ARTA e ASL), acquisito dal SGRB-dpc026 nell'ambito della CdS del 07/11/2019;

PRESO ATTO dei contenuti del "Verbale dell'incontro tecnico" del **13/12/2019** (Ditta - ARTA - ASL - Comune di Massa D'Albre e Servizio Politica Energetica e Qualità dell'Aria - dpc025), trasmesso dall'ARTA Abruzzo - Distretto di L'Aquila con nota prot. 187/2020 del 07/01/2020, acquisita agli atti del SGRB - dpc026 in pari data con il prot.n. 1660/20, avente ad oggetto "**Monitoraggio olfattivo e assicurazioni sui rischi per la salute dei cittadini dei Comuni di Massa D'Albe, Magliano dei Marsi e Scurcula Marsicana**";

CONSIDERATA la nota del SGRB - dpc026 prot.n. 45969/20 del **17/02/2020** di trasmissione del verbale della CdS, seduta del 07/11/2019, agli Enti interessati al procedimento istruttorio, unitamente agli allegati ivi richiamati;

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa dalla Contestabile Ambiente srl in data **25/03/2020**, con nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0085131/20, a seguito delle richieste formulate dalle Amministrazioni interessate alla procedura di che trattasi in sede di CdS del **07/11/2019** e successivo tavolo tecnico, nello specifico:

- Documento di sintesi (Rev.4 - marzo/2020);
- Elaborato tecnico descrittivo Rev. 18.03.2020;
- PMC_Rev.4_18.03.2020;
- All.1_Nota ASL 1_Prot_0023802 del 25 gennaio 2019
- All.2_Contratto per servizio di assistenza e manutenzione programmata (in caso di malfunzionamento elettrico);
- All.3_Relazione tecnica "Analisi merceologica della frazione organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU CER 200108)" - aprile 2019;
- All.4_Piano di campionamento dell'ammendante (AMC) – ottobre 2016;
- All.5-Piano_Campionamento_190503 – giugno 2019;
- All.6-Campionamento CER 19 12 12- giugno 2019;
- All.7_Sentenza TAR Lombardia 02956/2012 del 06/12/2012;
- All.8_T1_Proposta operativa realizzazione bussola ricezione – dicembre 2019;
- All.9_T2_Planimetria gestione delle acque meteoriche – giugno 2019;



GIUNTA REGIONALE

- All.10_T3_Planimetria ubicazione sensori depressione e ricambi area – luglio 2019;
- All.11_T4_Planimetria aree messa in riserva R13 e deposito temporaneo rifiuti – luglio 2019;
- All.12_T5_Planimetria delle pavimentazioni – luglio 2019;
- All.13_T6_Planimetria generale gestione delle acque - gennaio 2020.

RICHIAMATA la nota del SGRB - dpc026 prot.n. 0092258/20 del **02/04/2020** di indizione della Cds decisoria, convocata ai sensi dell'ex art. 14-bis, co. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., ai fini del rilascio alla **Contestabile Ambiente Srl** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di compostaggio sito in località "*Il Campo*" nel Comune di Massa d'Albe (AQ);

ACQUISITA agli atti del SGRB - dpc026, prot.n. 0101186/20 del 15/04/2020, la richiesta di informazioni, inviata con nota prot.n. 1307 dal Comune di Massa d'Albe (AQ), indirizzata all'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila ed alla ASL Avezzano – Sulmona, L'Aquila - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, in merito alle criticità riscontrate in sede di CdS, seduta del **07/11/2019**;

RICHIAMATA la nota prot.n. 0016949 trasmessa da ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila, acquisita agli atti del SGRB - dpc026 in data 20/04/2020 prot.n. 0113103/20, con la richiesta di integrazioni all'Azienda;

RICHIAMATA la nota del SGRB - dpc026 in data **22/04/2020** prot.n. 117500/20, di differimento dei termini fissati all'art. 3 nella nota di: "*Avviso di indizione di conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016) - Forma semplificata modalità asincrona*" del **02/04/2020** sopra citata, su richiesta del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - della ASL Avezzano - Sulmona - L'Aquila, di cui alla nota prot.n. 0078105/20 del **15/04/2020**, acquisita agli atti del SGR in pari data con il Prot.n. 0101186/20;

RICHIAMATA la nota prot.n. 0099963/20 del **15/05/2020** trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - della ASL Avezzano - Sulmona - L'Aquila, acquisita agli atti del SGRB - dpc026 in data 18/05/2020 prot.n. 0144350/20, con la richiesta di integrazioni all'Azienda;

ACQUISITA agli atti del SGRB - dpc026, prot.n. 0165966/20 del 03/06/2020, la nota della Contestabile Ambiente Srl, datata **01/06/2020**, di trasmissione della documentazione integrativa richiesta da ARTA – Distretto provinciale di L'Aquila e dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL Avezzano -Sulmona, L'Aquila e nello specifico:

- Documento di sintesi_Rev.5_29.05.2020;
- Elaborato tecnico descrittivo Rev. 29.05.2020;
- PMC_Rev.5_29.05.2020;
- All.1_Nota ASL 1_Prot_0023802 del 25 gennaio 2019
- All.2_Contratto per servizio di assistenza e manutenzione programmata (in caso di malfunzionamento elettrico);
- All.3_Relazione tecnica "Analisi merceologica della frazione organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU CER 200108)" - aprile 2019;
- All.4_Piano di campionamento dell'ammendante (AMC) – ottobre 2016;
- All.5-Piano_Campionamento_190503 – giugno 2019;
- All.6-Campionamento CER 19 12 12 - giugno 2019;
- All.7_Sentenza IRD_TAR Lombardia 02956/2012 del 06/12/2012;
- All.8_T1_Proposta operativa realizzazione bussola ricezione – dicembre 2019;
- All.9_T2_Planimetria gestione delle acque meteoriche – giugno 2019_rev.1;
- All.10_T3_Planimetria ubicazione sensori depressione e ricambi area – luglio 2019;
- All.11_T4_Planimetria aree messa in riserva R13 e deposito temporaneo rifiuti – luglio 2019;
- All.12_T5_Planimetria delle pavimentazioni – luglio 2019;
- All.13_T6_Planimetria generale gestione delle acque - gennaio 2020.

RICHIAMATA la nota del SGRB - dpc026, prot.n. 183925/20 del 18/06/2020, avente ad oggetto: "**Rif. note ARTA prot.n. 25062 del 12/06/2018 e prot.n. 15388 del 28/03/2019. Chiarimenti**";



GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO della comunicazione dell'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila, trasmessa in data **19/06/2020** prot.n. 25850/2020, acquisita agli del SGRB - dpc026 in data 22/06/2020 con il prot.n. 0187404/20, contenente indicazioni e prescrizioni;

RICHIAMATA la nota del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - della ASL Avezzano - Sulmona - L'Aquila inviata via e-mail in data **19/06/2020** con la quale, ribadendo le difficoltà del servizio a causa dell'emergenza sanitaria in atto, si comunica di non aver potuto inviare il parere di competenza nei tempi, impegnandosi comunque a trasmettere al più presto proprie determinazioni in riferimento alle integrazioni riscontrate dalla Ditta con la nota soprarichiamata (v. *colloquio telefonico 22/06/2020 con il SGRB - dpc026*);

RICHIAMATA la nota del SGRB - dpc026 in data 22/06/2020 prot.n. 188012/20 di **conferma della indizione della CdS sincrona** di cui alla nota del SGRB - dpc026 del 22/04/2020, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, per la necessità di acquisire l'eventuale contributo del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - della ASL Avezzano - Sulmona - L'Aquila, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti;

VISTA la nota del **22/06/2020** prot.n. 0127373/20 trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - della ASL Avezzano - Sulmona - L'Aquila, acquisita al SGRB - dpc026, con prot.n. 0189020/20 del 23/06/2020 con la quale, tra l'altro, in riferimento alla documentazione integrativa trasmessa dall'Azienda, la ASL rileva: "omissis .. *la stessa non risulta esaustiva, non essendo stato dato adeguato riscontro alle richieste di carattere tecnico espresse dal Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL Avezzano -Sulmona, L'Aquila con la nota del prot.n. 0099963/20 del 15/05/2020*;

VISTA la nota del 23/06/2020 prot. 0127986/20 trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - della ASL Avezzano - Sulmona - L'Aquila, acquisita al SGRB-dpc026, con prot.n. 0189854/20 del **23/06/2020**, con la quale chiede di rettificare la nota di "Conferma Indizione Conferenza di Servizi sincrona", trasmessa dal SGRB - dpc026 in data **22/06/2020** e sopra richiamata, poiché all'interno della stessa non è stata richiamata la nota della ASL Avezzano - Sulmona - L'Aquila, nota prot.n. 0127373/20 sopra citata;

RICHIAMATA la nota del SGRB - dpc026 del **25/06/2020** prot.n. 0193022/20 in risposta alla nota del 22/06/2020 trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - della ASL Avezzano - Sulmona - L'Aquila sopra citata;

RICHIAMATO il co. 4) dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. che dispone: "omissis .. *Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito. ... omissis*";

RITENUTO per quanto sopra esposto di considerare **assenso senza condizione** le determinazioni non pervenute entro il termine previsto all'art. 3 co. d) della nota del SGRB - dpc026 di indizione della CdS asincrona del **22/04/2020**;

VISTO il verbale della CdS, seduta del 29/06/2020 che si riporta di seguito per estratto: "omissis

Si riportano di seguito i punti da chiarire in sede di CdS, desunti dalla comunicazione di ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila del 19/06/2020:

- **Localizzazione delle stazioni di monitoraggio olfattivo**: *Il proponente, ai fini delle campagne di monitoraggio dell'odore, ha individuato solo genericamente i siti presso cui esperire le misure. Questa misura, quindi, rischia di non essere concretamente attuabile. Le stazioni di misura dovranno essere rese accessibili e fornite della necessaria alimentazione elettrica. Al riguardo si rende necessaria la consultazione dei Comuni interessati che dovranno indicare la localizzazione dei siti disponibili ed assumere le determinazioni di*



GIUNTA REGIONALE

competenza. La scelta, inoltre, dovrà essere motivata sulla scorta di valutazioni modellistiche o di frequenza di segnalazioni di molestia;

In merito all'installazione di tali tecnologie atte a monitorare le emissioni odorigene, l'ARTA AQ sottolinea l'importanza di avere indicazioni precise sulla collocazione sul territorio delle stazioni di misura che dovrebbero essere concordate soprattutto con i Comuni interessati al fine di individuare gli areali dove gli effetti odorigeni sembrerebbero evidenziarsi con maggiore rilevanza.

La Società, pur ribadendo le scelte tecniche proposte derivanti dallo studio delle condizioni meteorologiche, si dichiara disponibile a modificare ed individuare la localizzazione che il Comune riterrà più idonea ai fini del monitoraggio.

Si concorda di individuare nella prima fase due localizzazioni indicate puntualmente dal Sindaco del Comune di Massa d'Albe (1. c/o ingresso del capoluogo nella parte bassa del Comune - 2. c/o area del Nucleo abitato di Alba Fucens), 3. c/o stazione posta all'interno dell'impianto. La proposta di collocazione delle stazioni di misura saranno rappresentate in modo puntuale in un elaborato planimetrico da condividere con il Comune e con ARTA AQ. La Società dichiara la propria disponibilità a spostare le suddette strumentazioni in altri luoghi laddove il Comune avesse la necessità di effettuare nuovi monitoraggi a seguito di richiesta di sorveglianza.

La Società, pur non condividendo tale scelta dal punto di vista tecnico (ing. Rossi), poiché non permetterebbe nel tempo di comparare i risultati ottenuti, si dichiara comunque disponibile a tale richiesta comprendendo la necessità di andare incontro all'esigenza primaria del Comune, in qualità di Autorità Sanitaria Locale.


Il Dirigente del SGR concorda con la Società sul piano strettamente tecnico, ma ritiene doveroso accogliere le richieste dell'ente locale portatore di interessi collettivi e garante verso la popolazione sul corretto impegno dell'Ente a tutela della salute dei cittadini.

- **Indagini ambientali relative alla matrice suolo (top soil):** l'ARTA AQ dichiara la sua disponibilità per un confronto con la Società, come richiesto anche dalla stessa;

Ribadita la disponibilità reciproca, il rappresentante di ARTA AQ, **Ing. Bernardo Zaccagnini**, invitano la Società ad inviare un elaborato con una propria proposta con l'indicazione delle indagini ambientali, rispetto alla quale ARTA AQ si riserva di dare le eventuali prescrizioni.

Interviene il **dott. Sandro Gizzi** della ASL Avezzano - Sulmona - L'Aquila (dopo aver risolto problemi tecnici di connessione), il quale partendo dal documento Prot.n. 0131631/20 del 29/06/2020, acquisito agli atti del SGR in pari data al Prot.n. 0195354/20, nonché dalla richiesta di integrazione di cui alla nota del 15/05/2020 prot.n. 99963/20, sottolinea come la Società non abbia risposto compiutamente alle richieste della ASL fornendo risposte non sufficienti ed esaustive. In particolare, dichiara che manca il riferimento al "**Documento di analisi**" riguardante le ricadute degli inquinanti ambientali e il loro potenziale impatto sulla salute, per il quale il dott. Gizzi richiama anche l'impegno assunto dal SGR nelle precedenti Conferenze di Servizio a portare avanti un "**Protocollo d'intesa**" di area vasta che possa coinvolgere anche le attività produttive presenti nel territorio con la partecipazione delle Amministrazioni comunali sia di Massa D'Albe che di Magliano dei Marsi al fine di avere una reale mappatura dei rischi nell'area interessata. Considerato il contesto socio-ambientale in cui si sta procedendo al rilascio dell'A.I.A. (l'ultimo esposto è stato trasmesso dal Comune di Magliano dei Marsi in data 17.06.2020), ribadisce che, anche nell'ambito della procedura AIA, in un contesto di programmazione territoriale, socio-economica ed ambientale rivolta al perseguimento di uno sviluppo sostenibile, nel rispetto del principio di precauzione sancito dall'art. 301 (attuazione del principio di precauzione) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale e del principio di tutela della salute pubblica sancito dagli artt. 216 e 217 TULLSS 1265/34, la Ditta è tenuta a produrre un documento di analisi dimostrante l'assenza di un impatto sanitario dovuto all'esercizio dell'impianto, riguardante le ricadute degli inquinanti ambientali, in relazione alle popolazioni coinvolte e al potenziale impatto sulla salute. A tale scopo, propone l'effettuazione di una VIIAS come delineata dalle Linee Guida ISPRA del 2015.

Il **dott. Fabio Schiavitti** ribadisce che la ASL ha la necessità di avere risposte adeguate da parte della Società, al fine di poter esprimere un proprio compiuto parere in ordine alla conclusione del procedimento istruttorio. La società, innanzitutto, precisa di non aver mai ricevuto la nota ASL del 15/05/2020 prot n. 0099963/20, richiamata da ASL nella presente seduta e di averne appreso l'esistenza sul sito della Regione Abruzzo solo dopo aver ricevuto da parte della ASL la nota prot n 0127986/20 del 23/06/2020 nella quale si faceva riferimento a precedente corrispondenza con la Regione. Per tale motivo la predetta nota non è stata riscontrata prima dell'odierna conferenza, anche in considerazione del tempo necessario per redigere idonee controdeduzioni. La ditta, inoltre, precisa che la maggior parte dei chiarimenti richiesti sono sostanzialmente analoghi ad altri già in precedentemente formulati, che hanno costituito oggetto dei tavoli tecnici concordati nelle sedute della Conferenza di servizi del 16/04/2019 e del



GIUNTA REGIONALE


07/11/2019 (tenutisi il 13 maggio 2019-con la presenza di ARTA e ASL-, il 9 dicembre 2019 ed il 19 febbraio 2020 – con la presenza di ARTA) le cui risultanze, condivise con ARTA, sono state trasfuse nella documentazione tecnica integrativa inviata (anche alla Asl) con nota del 01/06/2020. Pur tuttavia. Si dichiara disponibile a chiarire ulteriormente quanto richiesto dalla ASL.

In particolare la discussione si incentra sui seguenti punti, nell'ottica, più volte dichiarata dalla ASL, di contemperare tanto le esigenze della Società Contestabile Ambiente quanto quelle di contenere, con misure dirette o indirette, l'emissione di sostanze nocive e/o maleodoranti con il fine ultimo della salvaguardia della salute e sicurezza pubblica:

- installazione dei sensori di depressione (la ASL richiede che si espliciti la ratio della scelta dei punti di applicazione dei sensori, dell'altezza di posizionamento, dei punti di presa della pressione di riferimento esterna e che se ne individuino i punti anche graficamente);
- la cadenza con la quale verrà effettuata la calibrazione dei sensori;
- registrazione dei suddetti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui sensori nel registro delle manutenzioni;
- sistema di allarme nel caso di valori fuori range;
- sensore di apertura/chiusura della bussola e sistema di registrazione di detti eventi (in modo del tutto analogo al sistema di registrazione dei portoni), da poter mettere eventualmente in relazione con i valori pressori dei capannoni;
- conservazione delle registrazioni delle operazioni di apertura e chiusura portono (almeno 5 anni);
- tempistica complessiva di progettazione e realizzazione della bussola ridotta a mesi 6;
- disamina delle proposte alternative alla chiusura del biofiltro;
- approvvigionamento idrico: ratio del dimensionamento della cisterna e definizione del fabbisogno idrico aziendale;
- esplicitazione dell'intervallo di tempo massimo entro cui la Ditta è in grado di garantire l'intervento sul posto in caso di avaria dell'impianto;
- definizione analitica della tempistica dei principali interventi di manutenzione sui motori elettrici afferenti al sistema di aspirazione (dati forniti dal costruttore e/o presenti in letteratura), da mettere in relazione al tempo di sostituzione dell'intero motore, parimenti definito ed esplicitato (ratio: la scelta di un intervento manutentivo sul/sui singolo/i componente/i anziché sostituire completamente il motore, dovrà seguire il criterio che la somma dei tempi necessari a singole sostituzioni si mantenga sempre inferiore al tempo di sostituzione dell'intero motore; diversamente si opererà per quest'ultima soluzione);
- implementazione di un sistema di monitoraggio e registrazione/archiviazione delle ore di lavoro dei motori principali e di riserva del sistema di aspirazione, tramite dispositivo "contatore" (in particolare: ore totali di lavoro, intervallo tra un intervento di manutenzione e il precedente e ore residue di vita del motore rispetto ai dati dichiarati dal costruttore);
- estensione dei suddetti criteri ai sistemi di ventilazione che la Ditta propone di implementare come intervento migliorativo sul biofiltro, stante la dichiarata efficacia sulla "....diluizione della concentrazione di sostanze odorigene".

Dopo ampia discussione, la Cds prende atto che c'è stato un disguido nelle note inviate di richiesta integrazioni alla Società ed il SGR chiede alla stessa di inviare nel più breve tempo possibile alla ASL le proposte discusse e le richieste di cui alle note precedentemente indicate, formalizzandole in una relazione tecnica ed elaborati grafici al fine di permettere alla ASL l'espressione del proprio parere di competenza.

Per quanto attiene alla tematica di cui al proposto **Protocollo di Intesa** ed attivazione della VIIAS per l'impianto di che trattasi il SGR si riserva un approfondimento della tematica coinvolgendo anche altri servizi regionali competenti in materia di VIA sulla base della **Delibera ISPRA del Consiglio Federale del 22/04/2015, n. 49/15-Cf**, pur sottolineando che la Regione Abruzzo in merito non si è dotata di specifiche Linee Guida. Il **Protocollo d'Intesa** comunque rappresenterebbe un percorso parallelo da compiere rispetto all'AIA da rilasciare, non potendo rappresentare un vincolo per il rilascio dell'autorizzazione regionale di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 ma un rafforzativo sul piano della collaborazione tra i diversi soggetti interessati che dovrebbero essere individuati puntualmente. Anche su questo aspetto sarà verificata la possibilità a seguito di un approfondimento delle modalità e delle disponibilità. **Ritiene, comunque, che la Società non si è mai sottratta, né ha sottovalutato tale problematica tanto da essere l'unico impianto all'interno del territorio regionale a mettere in atto stazioni di monitoraggio olfattivo nonché tutto quanto richiesto al fine di rassicurare il più possibile la popolazione e garantire le oggettive rilevazioni degli impatti odorigeni.** In merito a tale problematica nell'ottica di una reciproca collaborazione per il bene comune il Responsabile del Procedimento ringrazia comunque tutti per la fattiva collaborazione.



GIUNTA REGIONALE

Per quanto concerne la richiesta di **attivazione della VIIAS**, la Ditta concorda con quanto evidenziato dal Servizio Gestione Rifiuti e, nel rimettersi alle decisioni che detto Servizio vorrà assumere, conferma che, a quanto è dato sapere, **anche recenti autorizzazioni di impianti analoghi, autorizzati nella Regione Abruzzo, non sono state oggetto di VIIAS**. D'altro canto, nella specie stiamo discutendo di una autorizzazione di AIA (ai sensi della L. n.46/2014) richiesta in data 5 settembre 2014 e relativa ad un impianto esistente, già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

Si analizzano i successivi punti da chiarire in sede di CdS, desunti dalla comunicazione di ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila del 19/06/2020:

- **inserimento di ulteriori due punti di misura della temperatura nelle biocelle, indicando 6 mesi per la loro realizzazione:** si ritiene la misura necessaria ed il tempo di realizzazione congruo;
- **tempistica per la installazione del rilevatore del tenore di ossigeno in continuo delle arie della bioossidazione con trasmissione dei dati in remoto, indicando 6 mesi per la realizzazione:** si ritiene la misura necessaria a garantire una corretta gestione della fase ossidativa e congruo il termine di realizzazione;
- **l'installazione dei sensori di depressione nel capannone, indicando 120 gg per la realizzazione:** si ritiene la misura utile a migliorare la gestione delle aperture del capannone e congruo il termine di realizzazione;
- **realizzazione di una bussola di ricezione, indicando 6 mesi per la realizzazione:** si ritiene la misura utile a ridurre le emissioni diffuse dal capannone e congruo il termine di realizzazione. Si suggerisce che le registrazioni delle aperture e chiusure delle porte di accesso dovranno essere conservate per almeno 5 anni.

La Società concorda con ARTA - AQ con le tempistiche e le modalità gestionali sopra citate.

- **messa in opera di sistemi di ventilazione ad elevata portata e bassa prevalenza per un più efficiente allontanamento dei fumi del biofiltro:** si suggerisce di condizionare la misura al caso di superamento del limite di accettabilità per la frequenza di odore. In tal caso la misura andrà adottata in via sperimentale con contestuale monitoraggio dell'impatto odorigeno e del rumore entro un anno dal rilascio del titolo autorizzativo. Si precisa che laddove tutti gli altri interventi non si rilevassero efficaci in via sperimentale si attuerà tale sistema che sarà monitorato adeguatamente.
- **predisposizione del protocollo di controllo odori di cui alla BAT 12:** il proponente chiede di sapere se rappresenta un'attività necessaria. Si suggerisce l'obbligo di completamento della procedura entro i primi 4 mesi dal rilascio del titolo autorizzativo (entro il primo monitoraggio);
ARTA - AQ ritiene opportuno definire tale procedura dettagliando con un opportuno elaborato da inserire nel PMC.
- **utilizzo delle acque di pioggia come riserva antincendio:** si ritiene che l'eventuale utilizzabilità a tale fine debba essere valutata dal competente organo dei W.F.;
La Società si dichiara disponibile anche a rinunciare all'utilizzo delle acque di prima pioggia come riserva antincendio e si rimette ad eventuali prescrizioni.
- **analisi merceologiche della FORSU:** la Società propone una frequenza diversa da quanto previsto nel modulo 1 della DGR n. 604 del 26.10.2009 (trimestrale per quantitativi superiori a 1.500 e annuale per quantitativi inferiori a 1.500 t/a). Si rimandano all'Autorità Competente le relative determinazioni.
La Società sottolinea che tale proposta è stata inoltrata per andare incontro alle esigenze dei piccoli comuni (ripercussioni tariffarie) ma si rimette alle prescrizioni dell'A.C. Il SGR - dpc026 si riserva di valutare tale proposta nell'ambito del rilascio del provvedimento autorizzativo;
- si suggerisce la **modifica del QRE** allegato all'istanza (ETD e PMC) secondo le indicazioni riportate nella nota ARTA AQ del 19/06/2020;
La Società si dichiara concorde a tale modifica.
- Sempre nel **QRE inserito nell'ETD e nel PMC** manca l'indicazione del valore soglia di accettabilità dell'inquinante per le emissioni diffuse (odore) da esprimersi come portata di odore (misura derivata della concentrazione di odore in Wind Tunnel). Il controllo andrà esperito con frequenza quadrimestrale in conformità alla proposta inserita nel documento di sintesi;



GIUNTA REGIONALE

La Società dichiara comunque di essersi riferita al valore già ipotizzato nel 2014 e che comunque formalizzerà tale proposta nella modifica del PMC.

Alle ore 13:00 il dott. Schiavitti lascia la riunione.

- *nel merito delle modalità di controllo ufficiale del biofiltro, ferma restando la griglia di suddivisione in aree e sub-aree del biofiltro, in parziale accoglimento delle istanze del proponente e anticipando quanto sarà riportato nella prossima revisione delle Linee Guida, ARTA AQ precisa che :*
 - a. *si effettuerà la mappatura delle velocità in almeno il 50% delle sub-aree. La velocità massima di espulsione non dovrà superare il doppio della velocità minima.*
 - b. *il tempo di residenza nel biofiltro dovrà essere compreso nel range 36 - 60 sec.*
 - c. *Se le velocità di espulsione rientrano nel range di accettabilità si effettuerà il prelievo di n. 3 campioni da altrettante sub-aree, scelte con il seguente criterio: quella in cui la velocità è più alta (V_{max}), quella in cui la velocità è più bassa (V_{min}) ed una sezione con velocità intermedia fra le altre due, prossima alla velocità media calcolata. La conformità del limite si intenderà verificata come media ponderata rispetto alla portata dei tre campionamenti sopra indicati.*

Il SGR - dpc026 si riserva di prendere in considerazione tali modalità di controllo a seguito dell'analisi delle nuove linee Guida ARTA che si auspica siano emanate entro pochi giorni.

- ***problematiche impatto olfattivo:*** *il Gestore propone un monitoraggio strumentale con IOM (Instrumental Odour Monitoring) per la determinazione in campo della frequenza di odore come definita dalla norma UNI EN 16841- 1:2017 ("field inspection") e suggerisce come criteri di accettabilità quelli di cui alla norma tecnica tedesca "Geruchsimmissions-Richtlinie - GIRL" del 10/09/2008. Si rileva al proposito che alla distanza del primo ricettore, i criteri di accettabilità riferiti a studi previsionali dalle Linee Guida della Regione Emilia Romagna, corrispondono ad una concentrazione di 2uoE/mc al 98° percentile. Questa prescrizione può in prima approssimazione considerarsi equivalente ad una frequenza di odore non superiore al 2%. Le disposizioni del GIRL invece considerano come accettabili frequenze di odore maggiori sino al 10 - 15%. Per queste ragioni, nelle more dell'adozione di norme nazionali e/o regionali specifiche e tenuto conto di possibili criticità locali ascrivibili a sorgenti olfattive con analogo fingerprint, si propone un livello di azione per la frequenza di odore determinata strumentalmente pari al 5%. Superato tale valore il gestore dovrà produrre una analisi delle cause del fenomeno e se del caso procedere alla sperimentazione di ulteriori misure di contenimento (vedi proposta di installazione di sistemi di ventilazione);*

La Società sottolinea come stia già mettendo in atto criteri più restrittivi e mai utilizzati in impianti analoghi sia nell'ambito della Regione Abruzzo che sul territorio nazionale proprio per andare incontro alle esigenze territoriali, ma in questo caso ritiene che la richiesta sia troppo restrittiva.

L'Autorità competente si riserva di riflettere sulle proposte di Arta e sulle controdeduzioni della Società partendo dalla considerazione che tale tematica rimane comunque l'elemento di maggiore conflittualità locale per l'impianto in esame. Il SGR prende atto delle diverse posizioni espresse dagli Enti e dalla Società e chiede alla stessa, in base alle interlocuzioni in sede di CdS di inviare la documentazione esplicativa richiesta.

Si resta in attesa del parere di competenza della ASL dopo la ricezione della documentazione da parte della Società.

Il SGR ribadisce l'importanza dell'impianto in oggetto, strategico per la Regione Abruzzo svolgendo un servizio pubblico essenziale nei confronti di numerosi Comuni, che auspica, anche alla luce dell'installazione di tecnologie innovative per il rilevamento degli impatti odorigeni ed i proposti miglioramenti gestionali, possa essere anche un esempio di buona gestione per tutto il comparto.

Non avendo altro da affrontare il Responsabile del Procedimento, dichiara conclusa la CdS decisoria, prende atto degli esiti della stessa, invita i soggetti partecipanti a dare corso agli impegni presi nell'ambito dei lavori e a fornire le determinazioni conclusive. Infine ringrazia tutti i partecipanti per il fattivo contributo di idee e di proposte e si riserva di determinarsi al più presto tenendo conto di quanto emerso nella CdS. ... omissis";

DATO ATTO della nota del SGRB - dpc026 prot. 208132/20 del 09/07/2020 di trasmissione del verbale della CdS, seduta del 29/06/2020, agli Enti interessati al procedimento istruttorio, unitamente agli allegati ivi richiamati;



GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa dalla Contestabile Ambiente srl in data **28/07/2020**, con nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 29/07/2020 con il prot. n. 0229057/20, a seguito delle richieste formulate dalle Amministrazioni interessate alla procedura di che trattasi in sede di CdS del **29/06/2020** e nello specifico:

- Documento di sintesi (Rev.- luglio/2020);
- Elaborato tecnico descrittivo Rev. 10/07/2020;
- PMC_Rev.6_10/07/2020;
- Contratto per servizio di assistenza e manutenzione programmata_rev.2 (in caso di malfunzionamento elettrico);

ACQUISITA agli atti del SGRB - dpc026, prot.n. 262103/20 del 08/09/2020, la nota del **08/09/2020** prot.n. **0191522/20** trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - della **ASL Avezzano - Sulmona - L'Aquila** con la quale, tra l'altro, in riferimento alla documentazione integrativa trasmessa dall'Azienda, la ASL rileva: "omissis ...*considerato che su alcuni aspetti tecnico-gestionali ritenuti meritevoli di attenzione, la documentazione stessa continua ad essere priva di riscontri richiesti dallo scrivente Servizio*" omissis ... "*con riferimento a recenti determinazioni in altre realtà regionali, indicanti come opportuna l'assunzione di modelli sistemici nel prefigurare l'impatto di attività produttive sulla salute pubblica, lo scrivente Servizio ritiene pertanto di non poter procedere alla stesura di una propria determinazione motivata e conclusiva inerente l'oggetto della conferenza.*";

RICHIAMATA la nota del SGRB - dpc026 prot.n. 271636 del **17/09/2020** con la quale, in riferimento all'impegno assunto dal Servizio di essere promotore di "**Protocolli di Intesa**" tra le parti (es. *Attività produttive presenti nei territori, Amministrazioni comunali coinvolte, Associazioni, .. etc.*), al fine di avere una reale mappatura dei rischi nelle aree interessate in un contesto di "**corretta programmazione territoriale**", socio-economica ed ambientale, rivolta al perseguimento di uno **sviluppo sostenibile** dei territori interessati e nell'ottica di evitare complessi e pericolosi conflitti con le popolazioni locali che spesso non hanno tutti gli elementi di una corretta informazione, a cui consegue un determinato comportamento (cd. "**Sindrome Nimby**"), il SGRB -dpc026, **nel ritenere che al momento non sono vigenti procedure tecnico-amministrative regionali da attivare per effettuare una VIAS ad un impianto di trattamento di rifiuti organici**, ha provveduto a richiedere, come da impegno preso in CdS, al Servizio Valutazioni Ambientali – dpc002, al Dipartimento di Sanità ed al Servizio Politica Energetica e Qualità dell'Aria – dpc025, di avere riscontro in merito ad eventuali direttive regionali e/o procedure finalizzate all'eventuale attivazione di una **VIAS regionale** per impianti di gestione dei rifiuti, trovandosi nella necessità di fornire chiarimenti in merito, nell'ambito di procedure tecnico-amministrative riferite a Conferenze di Servizi, attivate ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ;

PRESO ATTO che da parte dei Servizi sopra richiamati, alla data odierna, peraltro anche interpellati per le vie brevi (dpc002), non vi è stato alcun riscontro alla **nota del SGRB - dpc026 prot.n. 271636 del 17/09/2020**;


CONSIDERATO altresì che il SGRB - dpc026 con la nota sopra citata, ha comunque proposto, anche sulla scorta di conoscenze ed esperienze maturate in altre realtà regionali, di avviare nel più breve tempo possibile un percorso comune (es. *Servizi regionali, ARTA, .. etc.*), finalizzato a dotarsi di una normativa regionale e/o direttive, .. etc., utili ad affrontare in modo corretto ed efficace la valutazione integrata dei potenziali impatti sulla salute dei determinanti ambientali, anche al fine di andare incontro alle esigenze provenienti da varie aree territoriali;

RIBADITO che il SGRB - dpc026 si farà promotore di "**Protocolli di Intesa**" tra le parti (es. *Attività produttive presenti nei territori, Amministrazioni comunali coinvolte, Associazioni, .. etc.*), al fine di avere una reale mappatura dei rischi nelle aree interessate in un contesto di "**corretta programmazione territoriale**", socio-economica ed ambientale, rivolta al perseguimento di uno **sviluppo sostenibile** dei territori interessati;

RICHIAMATA la documentazione pubblicata sul sito della Regione Abruzzo all'indirizzo:

<https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti>

DATO ATTO che l'attività esercitata nell'installazione in oggetto rientra tra le categorie di attività industriali di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;



GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che la Ditta ha trasmesso l'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria;

RICHIAMATA la modifica al "Codice Antimafia" di cui al D.lgs. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno, prot.n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

DATO ATTO che, per la Contestabile Ambiente srl verranno effettuati gli accertamenti previsti dalla suddetta normativa in merito all'acquisizione della prevista comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 06.11.2011, n. 159 nonché della D.G.R. n. 1277/2007, citata in premessa;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione prodotta dalla Contestabile Ambiente srl non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

RICHIAMATO altresì il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto

DETERMINA

ai sensi dell'art. 29-ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 1

AUTORIZZAZIONE IMPIANTO - ELABORATI TECNICI - POTENZIALITA'

- a) di **PRENDERE ATTO** delle risultanze dell'iter tecnico - amministrativo compiuto e delle iniziative avviate in merito alla problematica **VIIAS regionale**, connessi all'emanazione del presente provvedimento;
- b) di **AUTORIZZARE** fatte proprie le risultanze delle Conferenze di Servizi tenutesi ed in particolare di quella del **29/06/2020**, la Contestabile Ambiente Srl (C.F./P.IVA 01131360669) con sede legale in Roma, Via Tarvisio n. 2, all'esercizio dell' Impianto di trattamento biologico rifiuti organici differenziati sito nel Comune di Massa D'Albe (AQ), località "Il Campo", categoria industriale identificata al punto 5.3. b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. - **Operazioni R13 - R3**;
- c) di **APPROVARE** gli elaborati tecnici e tavole progettuali trasmessi dalla Contestabile Ambiente Srl elencati in premessa, pubblicati sul sito della Regione Abruzzo: <https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti>



GIUNTA REGIONALE

d) di **CONFERMARE** la capacità complessiva dell'impianto di **50.000 t/a**;

Art. 2

VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. La validità dell'A.I.A. è di **12 (dodici) anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento, in presenza di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 ABC 107 del 29/03/2019. Alla scadenza della certificazione la Società è tenuta a presentare la certificazione aggiornata.

Art. 3

AUTORIZZAZIONI SOSTITuite E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. Il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni di cui alle: **D.D. n. DA21/103 del 25/06/2014** e **D.D. n. DPC026/86 del 21/03/2018** e s.m.i., definendo nuove prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti a far data dalla notifica del presente provvedimento.
2. Il presente provvedimento fa proprie le Autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. Nell'impianto possono essere gestiti i seguenti rifiuti (codici EER), con le potenzialità e le operazioni di seguito evidenziate:

Codici EER	OPERAZIONE DI RECUPERO	POTENZIALITA' (t/a)	OPERAZIONE DI RECUPERO	POTENZIALITA' (t)
200108	R3	50.000	R3	-
200302				
020103				
020304				
020501				
020701				
020702				
020704				
030101				
030105				
030301			R13	200
191207				
200138				
200201				

QRE

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Superficie punto di emissione (mq)	Parametro	VLE	u.d.m	Frequenza autocontrollo	Metodiche di misura	Modalità di registrazione
E1	Biofiltro	600	polveri (1)	10	mg/Nmc	quadrimestrale	EN 13284-1	Rapporti di prova e



GIUNTA REGIONALE

		ammoniaca (2)	5	mg/Nmc		EN ISO 21877	annotazione su registro delle emissioni
		acido solfidrico (3)	3,5	mg/Nmc		UNI 11574:2015	
		concentrazione di odore	250	ouE/mc		EN 13725	
		TVOC (4)	80	mg/Nmc		EN 12619	
ED1	Emissione diffusa	portata di odore			quadrimestrale	UNI EN 13725	

Art. 4

GARANZIE FINANZIARIE

1. La Società ha regolarmente prodotto le garanzie finanziarie, adeguate ai sensi della DGR n. 254 del 28/04/2016, che sono state accettate dal SGRB - dpc026 in data **02/07/2016**. Alla data della scadenza delle stesse la Ditta dovrà adeguare le garanzie prodotte.

Art. 5

PRESCRIZIONI

1. La Contestabile Ambiente Srl è tenuta al rispetto dei seguenti **limiti, prescrizioni, condizioni ed obblighi contenuti nella presente autorizzazione**. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati dall'art. 29-*decies*), comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-*quattordices* del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

▪ **Installazione di stazioni di monitoraggio olfattivo:**

- ✓ Le stazioni di misura dovranno essere rese accessibili e fornite della necessaria alimentazione elettrica;
- ✓ La localizzazione dei siti dovrà essere motivata sulla scorta di valutazioni modellistiche o di frequenza di segnalazioni di molestia;
- ✓ Nella prima fase dovranno essere installate stazioni di misura indicate dal Sindaco del Comune di Massa d'Albe (1. *c/o ingresso del capoluogo nella parte bassa del Comune* - 2. *c/o area del Nucleo abitato di Alba Fucens*), 3. *c/o stazione posta all'interno dell'impianto*;
- ✓ La proposta di collocazione delle stazioni di misura saranno rappresentate in modo puntuale in un elaborato planimetrico da condividere con il Comune e con ARTA - Distretto di L'AquilaAQ;
- ✓ La Ditta, così come concordato in sede di CdS del 29/05/2020, dovrà essere disponibile a spostare le suddette strumentazioni in altri luoghi laddove il Comune avesse la necessità di effettuare nuovi monitoraggi a seguito di richiesta di sorveglianza.

- Predisposizione, **entro 60 (sessanta) gg**, una proposta in merito alle "*Indagini ambientali relative alla matrice suolo (top soil)*", da condividere con ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila e con l'A.C.;

- Inserimento di ulteriori **2 (due) punti di misura della temperatura nelle biocelle**, da realizzare **entro 6 (sei) mesi** dalla data di rilascio della presente autorizzazione;

- Installazione, **entro 6 (sei) mesi** dalla data di rilascio della presente autorizzazione, del rilevatore del tenore di ossigeno in continuo delle arie della bioossidazione con trasmissione dei dati in remoto;

- Installazione, **entro 120 (centoventi) gg** dalla data di rilascio della presente autorizzazione, dei sensori di depressione nel capannone, al fine di migliorare la gestione delle aperture dello stesso;

- Realizzazione, **entro 6 (sei) mesi** dalla data di rilascio della presente autorizzazione, di una bussola di ricezione;

- Conservare per almeno **5 (cinque anni)** le registrazioni delle aperture e chiusure delle porte di accesso;



GIUNTA REGIONALE

- In caso di superamento del limite di accettabilità per la frequenza di odore, *laddove tutti gli altri interventi non si rilevassero efficaci, in via sperimentale la Società un sistema che sarà monitorato adeguatamente* di messa in opera di sistemi di ventilazione ad elevata portata e bassa prevalenza per un più efficiente allontanamento dei fumi del biofiltro. Tale misura andrà adottata, **entro 1 (un) anno** dal rilascio del titolo autorizzativo, in via sperimentale e con contestuale monitoraggio dell'impatto odorigeno e del rumore;
- Predisposizione del protocollo di controllo odori di cui alla BAT 12, con l'obbligo di completamento della procedura **entro 4 (quattro) mesi** dalla data di rilascio del titolo autorizzativo (*entro il primo monitoraggio*), dandone evidenza con uno specifico elaborato da inserire nel PMC;
- Utilizzo delle acque di pioggia come riserva antincendio, concordando lo stesso con il competente organo territoriale dei VV.F.;
- Problematiche impatto olfattivo
Nelle more dell'adozione di norme nazionali e/o regionali specifiche e tenuto conto di dover evitare possibili criticità locali ascrivibili a sorgenti olfattive con analogo fingerprint, si propone un livello di azione per la frequenza di odore determinata strumentalmente $\leq 7\%$. In caso di superamento di tale valore, il gestore dovrà produrre una analisi delle cause del fenomeno e procedere alla sperimentazione di ulteriori misure di contenimento (*v. proposta di installazione di sistemi di ventilazione*);
- i **conferitori dei rifiuti biodegradabili** con codici **EER 200108 - EER 200201 - EER 200138**, ai sensi della **DGR n. 604/2009**, sono tenuti a rispettare le frequenze analitiche riportate nel **Modulo 1** della stessa, nelle more dell'aggiornamento delle direttive tecniche allegate e per quanto non in contrasto con il D.lgs. 75/2010;
- per l'**Ammendante Compostato Misto (ACM)**, (*già definito nelle direttive regionali con denominazione "compost di qualità"*), l'**attuale disposizione di riferimento non può che essere costituita dalla superiore normativa nazionale intervenuta di cui al D.lgs. 75/2010**, alla quale si rimanda per le caratteristiche e requisiti necessari per la produzione e commercializzazione dell'ammendante, **che non rilevano parametri/limiti riconducibili all'Indice Respirometrico Dinamico (IRD)**; ritenendo di fatto, per questo specifico aspetto, superate le disposizioni regionali in merito; altresì nel caso di produzione o immissione sul mercato di fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al D.lgs. 75/2010 ed ai suoi allegati, è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni previste dall'art. 12 dello stesso;
- per il **Compost fuori specifica (EER 190503)**, definito nelle disposizioni regionali anche come "**Frazione Organica Stabilizzata – FOS**", derivante dal trattamento dei rifiuti urbani e da collocare, eventualmente in discarica, dovrà essere preso a riferimento nello specifico il valore di **IRD**, determinato secondo la norma UNI/TS 11184 non superiore a **1.000 mgO₂/kgSVh** come previsto dalla **Tabella 5 del D.M. 27/09/2010** recante: "*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005*", attuativo del D.lgs. 36/2003 recante: "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*" e, in particolare, l'art. 7, comma 5, che demanda ad un apposito decreto la definizione dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti; rimandando ad eventuali ulteriori utilizzi alternativi, previsti da altre disposizioni, linee guida nazionali e regionali, per esempio nel campo per del miglioramento delle caratteristiche agronomiche del materiale di cava e renderlo utilizzabile per la costituzione di substrati di crescita per essenze erbacee ed arbustive-arboree in ripristini ambientali (*v. Linee guida ISPRA n. 65/2006 "Effetti dell'impiego di frazione organica stabilizzata in attività di ripristino ambientale", Regione Piemonte - Sperimentazioni utilizzi una tantum 2009 - 2010, DGR Abruzzo n. 1528/2016, ..etc.*);
- **Punti di emissione** - Modalità di monitoraggio ai fini del confronto con i valori di soglia di emissione di cui al QRE sopra riportato; il confronto con il valore di soglia di emissione dell'effluente gassoso per il biofiltro si riferirà al **valore medio del parametro misurato sulle sub-aree sottoposte a campionamento**, scegliendole tra quelle a maggiore velocità della scacchiera considerata, qualora si verificassero



GIUNTA REGIONALE

superamenti anche in una singola sub area il gestore dovrà mettere in atto adeguate misure correttive dandone evidenza al distretto competente dell'ARTA ed ai Servizi regionali interessati;

Art. 6

OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI

1. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a. Sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
 - b. Nell'installazione oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente comunicata dal Gestore ed autorizzata dalla Regione Abruzzo;
 - c. Invio della comunicazione delle quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, ai sensi della D.D. n. DPC026/75 dell'11.05.2017 e D.G.R. n. 621 del 27.10.2017 (*Sistema regionale di gestione dati rifiuti – Applicativo ORSO*);
 - d. Tenuta, per quanto applicabile, del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall'art. 190 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - e. Rispetto, per quanto applicabile, di quanto stabilito dall'art. 189 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti;
 - f. Rendere disponibili al pubblico sul proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento;
 - g. Aderire, come previsto dalle MTD, ad un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, EMAS).
2. La presente autorizzazione prevede le seguenti raccomandazioni
 - a. Evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

Art. 7

EFFICACIA AUTORIZZAZIONE

1. L'efficacia della presente AIA **decorre dalla data di emanazione del presente provvedimento** e da essa decorrono i termini per le tutte le prescrizioni riportate nella stessa.

Art. 8

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO - PMC

1. Il presente provvedimento è subordinato al rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), integrato con le disposizioni di cui alle prescrizioni sopra riportate e che dovrà essere adeguato **entro 60 (sessanta) gg** dalla data di emanazione del presente provvedimento.

Art. 9

PROCEDURA DI RINNOVO/RIESAME

1. La presente autorizzazione è prorogabile nelle forme previste dall'art. 29-*octies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i. In tal caso sarà esaminata la relativa istanza, corredata da analitici elementi di valutazione che saranno presi in esame dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche– dpc026.
2. Il presente provvedimento è soggetto a riesame ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 10

CONTROLLI ARTA ABRUZZO

1. Relativamente alle procedure di controllo a tariffa, che saranno svolte da parte di ARTA Abruzzo, si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 24/04/2008 e ss.mm.ii.;
2. Il Gestore deve produrre annualmente una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni, sotto forma di relazione:
 - L'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione), motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);



GIUNTA REGIONALE

- Le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
 - L'esito dei controlli subito dopo il rilascio dell'A.I.A. e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
 - La descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'A.I.A., nonché i provvedimenti intrapresi dalla Società;
3. L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-*decies*, co. 11-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 11

TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO

1. Il presente provvedimento viene redatto in **n. 1** originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Contestabile Ambiente srl (C.F. 01131360669), con sede legale in Via Tarvisio n. 2- Roma;
2. Copia del provvedimento viene trasmesso al Comune di Massa D'Albe (AQ), all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di L'Aquila, alla ASL Avezzano - Sulmona - L'Aquila, nonché all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila e all'ISPRA ai sensi del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
3. Il presente provvedimento è classificato dal SGRB – dpc026 con codice di installazione: **IPPC-AQ-005** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;
4. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici del Dipartimento Territorio – Ambiente – SGRB-dpc026, via Catullo, n. 2 - 65127 Pescara, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 13 e art. 29-*decies*, comma 8 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
5. Il Responsabile del procedimento trasmette copia del presente provvedimento al B.U.R.A.T per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).


IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Dott. Gabriele Costantini)
[Firmato elettronicamente]

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Franco Gerardini)
[Firmato digitalmente]

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC B71B7B95F5E38ED724E1C9B0B1E13EB30FDFB98F95B0FC37078BCCBA9D3AC994

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: GERARDINI FRANCO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE
Nr. determina DPC026/242
Data determina 17/11/2020
Progressivo 12258/20

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAJ3T1M-44305

PASSWORD vTNP2

DATA SCADENZA 17-11-2021

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

